

Art. 538 c.p.p. – Mancata previsione decisione su domanda di risarcimento parte civile in caso di sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. – Illegittimità costituzionale parziale della norma

Corte Costituzionale, sentenza n. 173 del 12 luglio 2022

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 s. c.p.p.

Il caso

Il Tribunale militare di Roma sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la **particolare tenuità del fatto**, ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p., il giudice decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e ss. c.p.p.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in **contrasto con l'art. 24 Cost.**, in quanto rimarrebbe frustrata l'aspettativa legittima della parte civile a che la sua domanda di risarcimento del danno sia debitamente esaminata dal giudicante.

Sarebbe violato, inoltre, l'art. 3 Cost., stante l'ingiustificata **disparità di trattamento** tra la fattispecie contemplata dall'art. 131-*bis* c.p. e altre analoghe, in cui, pur a fronte di una sentenza penale di proscioglimento dell'imputato, è invece consentita la sua condanna civile restitutoria o risarcitoria sul presupposto dell'accertamento pieno dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e della sua commissione da parte dell'imputato.

La norma censurata, poi, **lederebbe l'art. 111 Cost.**, dal momento che pone a carico della **parte civile l'aggravio di dover introdurre un nuovo giudizio** dinanzi al giudice civile, per ottenere il risarcimento di un danno già prontamente liquidabile dal giudice penale, dando così luogo ad una irragionevole dilatazione dei tempi del processo non giustificata da alcuna logica esigenza; al contrario, l'eventuale contestuale decisione del giudice penale sulle questioni civili non comporterebbe alcun *vulnus* alla sollecita definizione del procedimento penale, le cui finalità prioritarie di natura pubblicistica non sarebbero in alcun modo pregiudicate.

Per la stessa ragione sarebbe violato il diritto a un processo equo, garantito dall'art. 6 CEDU.

La decisione della Corte

Le questioni sono state ritenute **fondate** con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La Corte ha preso le mosse dall'art. 1, comma 1, lett. m), L. 28 aprile 2014, n. 67 (recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»), laddove si autorizzava il Governo a introdurre un istituto per «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con

pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale».

Tale criterio riguardava non solo l'imputato, la cui condotta avrebbe potuto essere dichiarata non punibile in ragione della «particolare tenuità dell'offesa», ma anche la parte civile, la quale non avrebbe dovuto subire «pregiudizio» nell'esercizio della sua azione per il risarcimento del danno.

In forza di tale criterio, il Governo avrebbe, dunque, dovuto **bilanciare la rinuncia dello Stato a sanzionare penalmente** l'imputato per determinate condotte "minori" con la **garanzia**, al contempo, che **alcun pregiudizio ne derivasse per le pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile**.

Di qui la genesi di due disposizioni di nuovo conio "in chiaro parallelismo: l'art. 131-*bis* c.p. e l'art. 651-*bis* c.p.p."

Nell'esaminare la fisionomia della speciale causa di non punibilità, la Corte ha rimarcato che essa presuppone la realizzazione di un fatto comunque offensivo, "che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di *extrema ratio* della pena e agevolare la 'rieducazione del condannato', sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione" (così già Corte cost. ord. n. 279/2017).

In simmetria con l'art. 131-*bis* c.p. si colloca l'art. 651-*bis* c.p.p., in forza del quale, il giudicato della sentenza dibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto "risulta modellato su quello tipico delle sentenze di condanna e non già su quello delle sentenze di assoluzione", tanto che tale **sentenza va iscritta nel casellario giudiziario**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Pur integrando una decisione di proscioglimento, la sentenza che dichiara la non punibilità del fatto ex art. 131-*bis* c.p. **contiene "l'accertamento, con efficacia di giudicato, delle circostanze che possono essere poste a fondamento di una pretesa risarcitoria"**, atteggiandosi "*come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale, che, in quanto avente efficacia di giudicato, può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dell'illecito civile, avente comunque carattere di ontologica autonomia rispetto all'illecito penale*".

Ciò chiarito, la Corte ha evidenziato come il parallelismo tra la regola dell'estinzione del reato per la particolare tenuità del fatto e quella dell'efficacia della relativa sentenza di proscioglimento nel giudizio civile o amministrativo di danno disvela "un deficit di tutela per la parte civile", con riferimento alla disciplina prevista dalla norma censurata, secondo cui il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta dalla parte civile, «quando pronuncia sentenza di condanna».

In tal caso, infatti, l'idoneità dell'istituto di cui all'art. 131-*bis* c.p. ad adempiere pienamente alla sua funzione riparativa «senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno» "trova un limite nella impossibilità per il giudice penale di conoscere della domanda restitutoria o risarcitoria formulata dalla parte civile quando, con sentenza

resa all'esito del dibattimento, dichiara la non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto; impossibilità che discende dalla qualificazione formale della sentenza, la quale è pur sempre di proscioglimento per estinzione del reato, anche se (...) ha un **contenuto positivo di accertamento dei presupposti di tale reato**".

La Corte ha censurato il duplice *vulnus* alla parte civile che deriva dalla disciplina prevista dalla norma cesurata, in quanto, per un verso, deve azionare la medesima pretesa in un distinto processo civile, nonostante il giudicato che si forma già nella sede penale in senso favorevole alla possibile fondatezza della sua domanda (ai sensi dell'art. 651-*bis* c.p.p.); per altro verso deve sostenere, nell'immediato, le spese del processo penale, non potendo il giudice penale porle a carico dell'imputato in mancanza di una formale soccombenza.

In conclusione: una risposta di giustizia manca quando il giudice penale prosciolga l'imputato per la particolare tenuità del fatto perché, nonostante l'accertamento di un fatto di reato, "la regola generale, posta dall'art. 538 c.p.p., non deflette, non consentendo al giudice penale di pronunciarsi anche sulla pretesa risarcitoria o restitutoria della parte civile".

Di qui la violazione degli indicati parametri costituzionali. **L'art. 538 c.p.p. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo, "nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-*bis* del Codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti c.p.p."**.